AVVENTUNO

STATUTI

Versione del 15 maggio 2024 (aggiornato al 17 aprile 2025)

Art. 1: Denominazione
Avventuno è un'associazione ai sensi degli art. 60ss CC, con sede amministrativa in Via San Gottardo 61, 6900 Massagno.

Art. 2: Scopi
L'associazione non ha scopo di lucro ed ha i seguenti scopi:

- il sostegno alle persone con sindrome di Down nella loro educazione, formazione e crescita (Trisomia 21);
- Il sostegno alle famiglie di persone con sindrome di Down (Trisomia 21);
- il sostegno ai professionisti che nel loro lavoro accompagnano le persone con sindrome di Down (Trisomia 21);
- l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione, delle autorità e dell'opinione pubblica in merito a tutti gli aspetti della sindrome di Down;
- la raccolta, la selezione, la documentazione e l'adattamento di materiale didattico, ricerche, letteratura e altro materiale riguardanti la Trisomia 21.

Art. 3: Collaborazione con organizzazioni analoghe
L'associazione Avventuno persegue uno scambio d'esperienze il più possibile esaustivo e la collaborazione interdisciplinare con altre organizzazioni, associazioni, istituzioni, professionisti e famigliari aventi lo stesso scopo o scopi simili, sia in Svizzera che all'estero.

Art. 4: Affiliazione
L'associazione si compone di:

- soci fondatori
- soci ordinari quota individuale (CHF 50.00 / anno)
- soci ordinari quota famiglia (CHF 100.00 / anno)
- sostenitori (donazione libera)

L'affiliazione va rinnovata ogni anno tramite il pagamento della quota associativa e si estingue in caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni di fila, o mediante dichiarazione scritta o con la morte della persona.

Sono sostenitori le persone singole o giuridiche che sostengono le iniziative dell'associazione con donazioni libere o prestazioni offerte. I sostenitori non hanno diritto di voto durante le assemblee a meno che non siano anche affiliati come soci. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di escludere un socio senza indicazione scritta del motivo.

Art. 5: Organi dell'associazione

- L'Assemblea Generale (Art. 6)
- Il Comitato Direttivo (Art. 7)

Il Comitato Direttivo può costituire una Commissione Operativa (Art. 8).

Art. 6: Assemblea Generale

L'Assemblea generale ordinaria si tiene una volta all'anno. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di convocare Assemblee straordinarie. Un'Assemblea Generale straordinaria deve inoltre essere convocata se ciò è richiesto per iscritto da almeno un quinto dei soci.
Il Comitato Direttivo convoca i soci per iscritto o per e-mail comunicando l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Le proposte dei soci all'attenzione dell'Assemblea devono pervenire al/alla Presidente dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea generale ha i seguenti compiti:

- approvazione del bilancio annuale dei conti,
- nomina dei membri del Comitato (ogni 4 anni),
- eventuale modifica delle quote annuali,
- eventuali modifiche degli Statuti.

Art. 7: Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è nominato per un mandato di quattro anni e si compone di almeno tre membri. I membri sono rieleggibili.
L'Assemblea elegge i membri del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo nomina le cariche interne e suddivide i compiti.

Esso comprende:

- il / la Presidente
- i / il / la Vice presidente / i
- il Tesoriere
- Membri di Comitato

Al di fuori del mandato di quattro anni, nuovi membri del Comitato Direttivo possono essere eletti, dopo candidatura scritta, in occasione di un'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria, con la maggioranza dei voti, subentrando per la durata restante del periodo quadriennale in corso.
I membri possono venire dimessi su richiesta del Comitato Direttivo nel corso del loro mandato per validi motivi, durante l'Assemblea Generale o durante un'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza dei voti. I membri possono comunicare la propria dimissione, per validi motivi, per iscritto al Comitato Direttivo, con effetto a partire dalla seguente Assemblea Ordinaria o Straordinaria.
Ai membri del Comitato Direttivo spettano il rimborso delle spese di trasporto o rappresentanza.
L'associazione può versare stipendi o pagare prestazioni approvate dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo gestisce gli affari dell'associazione in particolare:

- la pianificazione strategica,
- il reperimento e l'amministrazione dei mezzi finanziari dell'Associazione,
- l'approvazione del preventivo per l'esercizio successivo,
- la rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno e la designazione degli aventi diritto di firma,
- l'approvazione di prestazioni per l'ottenimento degli obiettivi,
- la regolamentazione dell'affiliazione ad altre organizzazioni.

Il Comitato Direttivo può delegare una parte di queste responsabilità alla Direzione dell'associazione attraverso un mansionario interno.

Art. 8: Commissione Operativa

La Commissione Operativa è un organo di supporto al Comitato Direttivo e al Team Operativo dell'associazione. Raggruppa persone vicine all'associazione che in qualità di volontari possono dare supporto per individuare possibili tematiche e progetti per raggiungere gli scopi dell'associazione, forniscono aiuto pratico durante gli eventi e le manifestazioni e organizzano raccolte fondi.
Il Comitato Direttivo delega alla Direzione la partecipazione e il coordinamento dei membri della Commissione Operativa.
I membri della Commissione Operativa hanno diritto ad un rimborso spese in caso di partecipazione a eventi, convegni o altro.

Art. 9: Ufficio di revisione

L'associazione rinuncia alla revisione esterna dei conti, ai sensi dell'art. 69b CC.

Art. 10: Finanze e responsabilità

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione Avventuno dispone dei seguenti mezzi:

- quote annue dei soci,
- donazioni,
- vendite di gadgets o oggetti,
- elargizioni dell'ente pubblico,
- altre elargizioni,
- eventi per la raccolta di fondi.

Per gli impegni dell'associazione Avventuno risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri del Comitato, dei dipendenti e dei soci.

Art. 11: Revisione degli Statuti, scioglimento dell'Associazione

La decisione riguardante la revisione degli Statuti è presa dall'Assemblea con una maggioranza di voti dei soci presenti.
Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto in occasione di un'Assemblea Generale Straordinaria. A questo fine è richiesta una maggioranza di due terzi dei soci presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio rimanente dopo l'estinzione di tutti i debiti deve essere devoluto a un ente o un'istituzione di pubblica utilità al beneficio dell'esenzione fiscale, avente scopo uguale o analogo.

Essa lo dovrà impiegare in conformità con quanto previsto dall'art. 2 dei presenti Statuti.

Art. 12: Disposizioni finali
L'associazione è stata costituita il 19.02.2015.
I presenti Statuti sono stati approvati dai soci durante l'Assemblea Generale Ordinaria del 15 maggio 2024.
Modificato l'indirizzo della sede amministrativa nell'anno 2025.



Elena Giambini, Presidente,
in rappresentanza del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.